

DETERMINAZIONE N. 167 del 28 giugno 2023

Oggetto: Percentuali di svalutazione dei crediti contributivi da applicare *al Bilancio preventivo assestato 2023.*

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

Visto il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n. 479;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

Visto il D.M. dell'11 febbraio 2022 di nomina del Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020 successivamente modificato con deliberazione n. 108 del 21 dicembre 2020;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS adottato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022;

Visto il "Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale" - approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 172 del 18 maggio 2005 - e in particolare l'art. 41 dello stesso, che prevede che i criteri di iscrizione e di valutazione degli elementi patrimoniali sono, in quanto applicabili, analoghi a quelli previsti dall'articolo 2426 del codice civile e dai principi contabili nazionali e internazionali, in base ai quali i crediti devono essere iscritti nello stato patrimoniale, secondo il "valore di presumibile realizzo";

Visto, altresì, l'art. 59 del predetto Regolamento che, con riferimento al Fondo svalutazione crediti, stabilisce che i coefficienti di inesigibilità dei crediti sono aggiornati annualmente con determinazione del Direttore generale e che il grado di inesigibilità deve essere determinato in relazione alla natura del credito stesso, all'anno di accertamento e allo stato amministrativo dell'azione di recupero;

Visti il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni, dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225, il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, il decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136 e la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69;

Vista la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, che, all'articolo 1, comma 253, ha modificato l'articolo 1, comma 684, primo periodo, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, stabilendo nuovi termini per la presentazione delle quote inesigibili;

Vista la citata Legge n. 197/2022 che, all'articolo 1, commi 231-252, introduce una nuova Definizione agevolata per i debiti contenuti nei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti misure agevolative di cui si è determinata l'inefficacia;

Vista la citata Legge n. 197/2022 che, all'articolo 1, commi 222-230, stabilisce che *"Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n.119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n.145"*.

Viste le proprie determinazioni n. 142 del 19 luglio 2022, n. 309 dell'8 novembre 2022 e n. 132 del 18 aprile 2023, con le quali sono state fissate le percentuali di svalutazione dei crediti da applicare rispettivamente al bilancio preventivo assestato 2022, al bilancio preventivo 2023 e al bilancio consuntivo 2022;

Vista la nota del 6 giugno 2023, con la quale, in esito a specifiche richieste dell'INPS, ADER ha fornito un aggiornamento circa il numero di richieste di adesione ed il relativo stato delle riscossioni della c.d. "Pace Fiscale" di cui all'art. 3 del citato D.L. n. 119/2018, all'art. 1, commi 184 e 185, della citata Legge n. 145/2018, ed alla Rottamazione Quater di cui all'articolo 1, commi 231-252, della citata Legge n. 197/2022;

Vista la nota del 21 aprile 2023 con la quale ADER ha comunicato la situazione del portafoglio crediti alla data del 31 marzo 2023, comprensiva della situazione del portafoglio crediti di *Riscossione Sicilia S.p.A.*;

Atteso che nella citata nota *ADER* precisa che, limitatamente ai crediti contributivi dalla stessa gestiti, pari a €/mld 131,3 alla data del 31 marzo 2023, 36,2 €/mld fanno capo a soggetti falliti, deceduti o nullatenenti, 21,2 €/mld sono stati oggetto di provvedimento di sospensione, 4,9 €/mld sono relativi a rate in scadenza su dilazioni non revocate, mentre 49,7 €/mld afferiscono a crediti nei confronti di soggetti che non hanno regolarizzato la loro posizione, nonostante nei loro confronti sia stata attivata almeno un'azione cautelare o esecutiva, facendo ritenere, su tali crediti, ridimensionate le prospettive di recupero;

Considerato che *ADER*, con riferimento alle posizioni precedentemente in gestione di *Riscossione Sicilia S.p.A.*, non ha concluso, ad oggi, l'invio dei "provvedimenti di discarico", non consentendo ad INPS l'eliminazione dai residui attivi per crediti contributivi delle relative partite annullate ex art. 4 del citato D.L. n. 119/2018;

Vista, al riguardo, la nota del 9 luglio 2021 dell'Istituto, con la quale il Direttore Generale *pro tempore* ha richiesto a *Riscossione Sicilia S.p.A.* chiarimenti circa i ritardi nel completamento dell'invio dei flussi di discarico dei ruoli oggetto di annullamento ex art. 4 del D.L. n. 119/2018, che impedisce ad Inps di ottemperare alla raccomandazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in precedenza formulata dalla Commissione Economica e Finanziaria del CIV dell'Inps, non consentendo, altresì, la rendicontazione degli effetti contabili sui crediti contributivi delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del D.L. n. 119/2018;

Vista la risposta del 22 luglio 2021 di *Riscossione Sicilia S.p.A.*, con la quale il Presidente dell'Ente "pro tempore", nel prendere atto delle osservazioni dell'Istituto, comunicava che l'invio dei provvedimenti di discarico sono iniziati nel mese di febbraio 2021 e che sono in corso interlocuzioni con la Direzione Centrale Tecnologia Informatica ed Innovazione dell'Istituto per il superamento delle anomalie informatiche, limitatamente alle partite da annullare in carico a *Riscossione Sicilia S.p.A.*, che non consentono la compiuta definizione dell'intero procedimento gestionale dei discarichi;

Visto l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di

lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19- Decreto Sostegni", che ha stabilito che sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi nelle definizioni agevolate (*Rottamazione ter e Saldo e stralcio*), delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro;

Visto il decreto n. 35195 del 14 luglio 2021 con il quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha stabilito le modalità e le date dell'annullamento dei debiti interessati dalla misura agevolativa descritta, del relativo discarico e della conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori;

Vista la nota del 30 novembre 2021 con la quale, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del predetto decreto, ADER ha trasmesso l'elenco delle quote annullate ex art. 4, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, su supporto informatico, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato n. 1 del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2015;

Considerato che, sulla base del predetto elenco, i crediti contributivi da eliminare per effetto dell'annullamento ex articolo 4, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69, così come comunicati con la predetta nota del 30 novembre 2021 ammontano a circa 11,250 mld di euro, con conseguente onere sul Fondo Svalutazione Crediti, a seguito dei provvedimenti di discarico delle quote da annullare non ancora finalizzati da ADER;

Considerato inoltre, che, le quote annullate ai sensi dell'articolo 1, commi 222-230, della citata Legge n. 197/2022, desunte dalle sospensioni adottate da ADER sui crediti contributivi oggetto di successiva eliminazione dalle scritture contabili dell'Istituto, da effettuarsi a seguito della trasmissione telematica, a cura della stessa Ader, dei provvedimenti di discarico previsti alla data del 30 settembre 2023, ammontano a circa 15,104 mld di euro, con conseguente onere sul Fondo Svalutazione Crediti;

Considerato che i dati di incasso in conto recupero crediti rilevati dalle procedure amministrative consentono di avere un più puntuale

abbinamento tra la data di versamento, la data di iscrizione a ruolo o di notifica dell'avviso bonario e la data di insorgenza del credito e che tali informazioni consentono di confermare le percentuali comunicate dagli ADER sui valori di stima circa le aspettative di recupero dei crediti;

Tenuto conto dell'ammontare delle eliminazioni dei crediti contributivi nel periodo 2018-2022, pari rispettivamente a 1.125, 1.164, 13.355, 1.940 e 858 mln di euro;

Atteso che occorre rafforzare e intensificare le attività di monitoraggio dello stato amministrativo e di esigibilità dei crediti, in gestione diretta ovvero presso *ADER*, onde adottare ogni iniziativa funzionale sia alla rendicontazione puntuale delle singole partite in gestione sia alla migliore rappresentazione di bilancio;

Vista la relazione del Direttore Centrale Entrate,

DETERMINA

di fissare **al bilancio preventivo assestato 2023** le percentuali di svalutazione da applicare alla consistenza dei crediti nelle seguenti misure:

CREDITI CONTRIBUTIVI AZIENDE DM

- Per i crediti fino all'anno 2018, 99,00%
- Per i crediti dell'anno 2019, 93,58%
- Per i crediti dell'anno 2020, 75,56%
- Per i crediti dell'anno 2021, 54,53%
- Per i crediti dell'anno 2022, 36,74%
- Per i crediti dell'anno 2023, 18,23%

CREDITI CONTRIBUTIVI GESTIONI EX ENPALS

- Per i crediti fino all'anno 2018, 99,00%
- Per i crediti dell'anno 2019, 93,58%
- Per i crediti dell'anno 2020, 75,56%
- Per i crediti dell'anno 2021, 54,53%
- Per i crediti dell'anno 2022, 36,74%
- Per i crediti dell'anno 2023, 18,23%

CREDITI CONTRIBUTIVI DATORI DI LAVORO AGRICOLI

- Per i crediti fino all'anno 2018, 99,00%
- Per i crediti dell'anno 2019, 93,58%
- Per i crediti dell'anno 2020, 75,56%
- Per i crediti dell'anno 2021, 54,53%
- Per i crediti dell'anno 2022, 36,74%
- Per i crediti dell'anno 2023, 18,23%

CREDITI CONTRIBUTIVI AUTONOMI AGRICOLI

- Per i crediti fino all'anno 2018, 99,00%
- Per i crediti dell'anno 2019, 80,00%
- Per i crediti dell'anno 2020, 70,00%
- Per i crediti dell'anno 2021, 60,00%
- Per i crediti dell'anno 2022, 50,00%
- Per i crediti dell'anno 2023, 25,00%

CREDITI CONTRIBUTIVI GESTIONI ARTIGIANI E COMMERCianti

- Per i crediti fino all'anno 2018, 99,00%
- Per i crediti dell'anno 2019, 80,00%
- Per i crediti dell'anno 2020, 70,00%
- Per i crediti dell'anno 2021, 60,00%
- Per i crediti dell'anno 2022, 50,00%
- Per i crediti dell'anno 2023, 25,00%

CREDITI CONTRIBUTIVI GESTIONE SEPARATA EX ART. 2 LEGGE 335/95

- Per i crediti fino all'anno 2018, 99,00%
- Per i crediti dell'anno 2019, 80,00%
- Per i crediti dell'anno 2020, 70,00%
- Per i crediti dell'anno 2021, 60,00%
- Per i crediti dell'anno 2022, 50,00%
- Per i crediti dell'anno 2023, 25,00%

Il Direttore Generale